

pene che paressero al nostro tribunal, et sia da noi e da successori nostri, ogni tre mesi, fatta particolar consideration sopra questo interesse, facendo chiamar avanti di noi all'improvviso doi o tre mercanti in una volta, che uno non sappi dell'altro, a quali sia ricercado separatamente ogni particolare che possi dar lume di questo interesse, et trovando contravenirse a questo ordine, sia proceduto rigorosamente in principio, acciò ogni uno impari obedientia, et acciò alcuno non pretenda ignoranza di questa pubblica volontà, sia nella prossima riduzione del maggior Consiglio stridato dal vostro secretario, che tanto sij stato da noi terminato, et questo basti come fosse proclamado in stampa. Resti permesso, però, ad ogni nobile nostro, di dar soldi a cambio e a livello, ma ad altro patto non mai, e oltre le altre pene, se quello che ricevesse il denaro, o per compagnia, o per altro interesse, denuncierà il patto al Tribunal nostro, sia immediate confiscado il capital, et la metà della confiscation sia a beneficio di chi haverà portada la notetia, et l'altra metà alla cassa del Consiglio di Dieci, et quel nobile sia escluso per sette anni del maggior Consiglio.

5° Un altro abuso di non minor importantia si va introducendo nelle persone nobili, et altri non nobili di mandar, cioè, fuori del Stato grossissimi capitali, et si facino investite in beni sotto prencipi alieni, il che quando possa riuscir di pregiudizio pubblico, basti considerare due cose l'una che chi si sia è sempre affezionato più a quel paese ove ha i suoi maggiori interessi; la seconda che occorrendo alla republica nostra imponer gravezza, non si possono aggravar li beni che non sono nella propria giuridittion. Però resti terminato che non sia lecito ad alcun nobile nostro ed altro suddito, sotto qualsi-